



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA

Articolo 1

E' costituita un'organizzazione non lucrativa in forma di Libera Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata:

" UNIONE NAZIONALE ITALIANA STAMPATORI ACCIAIO – U.N.I.S.A. ”

Articolo 2

All'Associazione possono partecipare tutte le aziende che si dedicano allo stampaggio dell'acciaio e che hanno sede e/o stabilimenti sia in Italia che all'estero.

Possono inoltre partecipare come soci aggregati persone fisiche, giuridiche e soggetti operanti in campi di attività connesse con il processo produttivo della siderurgia ovvero che si occupano di attività inerenti al settore dello stampaggio a caldo o altri affini o che offrono beni o servizi alle aziende operanti in tale settore.

I Soci aggregati e sostenitori non hanno elettorato attivo e passivo, né diritto di voto.

I Soci aggregati e sostenitori non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo la tutela degli interessi della categoria delle imprese operanti nel settore dello stampaggio dell'acciaio e, in particolare, ha per scopo:

- a) studiare, promuovere, realizzare tutte quelle iniziative ritenute utili dagli associati per la promozione sui mercati e il miglioramento tecnologico della categoria;
- b) fornire, di intesa con le aziende associate, i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale;
- c) assicurare, nell'ambito della categoria, l'armonico contemperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti;
- d) promuovere ed attuare ricerche e studi economici sociologici e statistici di interesse della categoria, nonché iniziative per la realizzazione di programmi e piani generali di lavoro;
- e) promuovere ed attuare iniziative, studi e ricerche ai fini del miglioramento degli aspetti tecnici, tecnologici e scientifici dell'attività relativa allo stampaggio dell'acciaio;
- f) favorire la ricerca scientifica e la sperimentazione nell'industria siderurgica in generale, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
- g) promuovere e studiare idonee forme mutualistiche, previdenziali e assicurative in favore della categoria;

- h) promuovere ed attuare iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l'elevazione sociale e culturale di esse, anche partecipando, per conto e in nome delle aziende associate, a piani formativi aziendali o ad altre forme di finanziamento pubblico e/o privato istituite a tal fine;
- i) favorire lo sviluppo ed il progresso delle industrie siderurgiche ed affini e promuovere la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
- l) curare le pubbliche relazioni della categoria ed attuare ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicitario ed editoriale;
- m) prendere accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri Enti ed Organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
- n) aderire ad altre Associazioni nazionali ed internazionali di categoria;
- o) promuovere, studiare e attuare forme di collaborazione, di cooperazione e di scambio tra le varie aziende associate, ordinarie e aggregate, al fine di migliorarne i rapporti economici;
- p) compiere, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 4

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quella sopra indicata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse (e comunque in via non prevalente) e così in particolare essa potrà:

- a) promuovere e favorire gli scambi culturali e economici a livello nazionale e internazionale;
- b) offrire servizi a enti pubblici e privati, associazioni, università, istituti di ricerca che perseguono finalità affini a quella dell'Associazione;
- c) svolgere attività di formazione nei settori di interesse statutario dell'Associazione;
- d) promuovere e svolgere attività di ricerca, di studio, editoriale, sui temi oggetto dell'attività sociale.

Articolo 5

L'Associazione ha sede in Milano Via Sarca n. 336. L'Associazione potrà istituire delegazioni e/o sedi nei centri dove maggiormente si è raggruppata l'industria dello stampaggio.

Articolo 6

L'Associazione ha durata illimitata.

SOCI

Articolo 7

L'Associazione è costituita da:

- soci ordinari:
- soci aggregati:
- soci sostenitori

Articolo 8

Sono soci ordinari: le persone fisiche, giuridiche e/o i soggetti che operano nel settore dello stampaggio dell'acciaio e che sono ammessi a partecipare alla Associazione, anche attivamente, con deliberazione del Consiglio direttivo.

Sono soci aggregati: le persone fisiche, giuridiche e/o soggetti che sono ammessi all'Associazione a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori: le persone fisiche, giuridiche e/o soggetti che intendono sostenere economicamente l'Associazione e che sono ammessi a seguito di deliberazione dal Consiglio Direttivo.

DOVERI DEI SOCI

Articolo 9

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci versano una quota annua non inferiore all'importo determinato annualmente dal consiglio per ciascuna categoria e ratificato dall'Assemblea. La quota deve essere versata entro il termine fissato dal consiglio, comunque precedente alla data fissata per la chiusura dell'esercizio finanziario.

AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 10

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e sottoposta a ratifica dell'Assemblea.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Le modalità di presentazione della domanda di ammissione sono specificate nel regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 11

La qualità di socio non può essere acquisita a tempo determinato e si perde per recesso, per morte, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sia in caso di morosità, sia in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione e incompatibili con le finalità della stessa. In tal caso il socio viene previamente convocato

per lettera raccomandata davanti al Consiglio Direttivo per fornire i necessari chiarimenti.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

PATRIMONIO

Articolo 12

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai proventi delle attività sociali;
- c) dalle sovvenzioni ad essa concesse e accordate;
- d) da ogni altro fondo autorizzato per legge e approvato dal Consiglio Direttivo;
- e) dai beni che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo;
- f) dagli avanzi di gestione e dai redditi del suo patrimonio.

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Viene tenuta contabilità aggiornata sottoposta eventualmente alla verifica di un esperto contabile o di un contabile appositamente incaricato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

E' fatto divieto al Consiglio di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, il tutto nei limiti di legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI

Articolo 14

Sono organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea dei Soci
- B) il Consiglio Direttivo
- C) il Presidente
- D) il Comitato di Presidenza
- E) il Segretario

- A) ASSEMBLEA DEI SOCI
- A1) ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 15

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle aziende associate, con facoltà per ciascuna di esse di farsi rappresentare da persona appositamente delegata, scelta fra gli associati all'Associazione.

Non sono ammesse più di due deleghe per la stessa persona.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio presentato dal Consiglio Direttivo entro Giugno. L'Assemblea

dovrà essere convocata ogniqualvolta il Presidente ovvero il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 16

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata inviata dall'Consiglio Direttivo, salvo casi di emergenza, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno precedente. L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Ogni socio partecipante all'Assemblea che desideri proporre un punto all'ordine del giorno ha l'onere di comunicarlo al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci.

Articolo 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua mancanza dal Vice-Presidente da esso designato o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione. In sua assenza o impedimento l'Assemblea eleggerà di volta in volta un Segretario su proposta del Presidente.

Articolo 18

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione delle linee guida relative all'attività dell'Associazione per il successivo esercizio, indicate dal Consiglio Direttivo nella propria relazione;
- b) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- c) l'approvazione dei bilancio consuntivi e preventivi;
- d) l'approvazione del regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) la ratificazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'accettazione delle richieste di ammissione;
- f) di deliberare su eventuali impegni finanziari a carico dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) la nomina del Consiglio Direttivo;
- f) tutte le altre deliberazioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea dei soci vengono discusse e trattate solo le questioni poste all'ordine del giorno.

In occasione dell'approvazione del bilancio l'Assemblea può promuovere ad iniziativa di almeno un terzo dei soci la sfiducia del Consiglio Direttivo. La sfiducia viene approvata col voto favorevole di due terzi dell'Assemblea e comporterà la immediata decadenza del Consiglio stesso.

Articolo 19

L'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza dei soci presenti e rappresentati, tenuto conto che ogni socio non può rappresentare più di due altri soci. Non sono ammesse deleghe a terzi.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, della metà più uno dei soci in regola con il versamento delle quote sociali; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti in regola con il versamento delle quote sociali. La seconda convocazione, salvo sia diversamente stabilito nell'avviso, si intende fissata per un'ora dopo quella di prima convocazione.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si fa constare con apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

A2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**Articolo 20**

In caso di necessità ovvero su domanda di almeno 2/3 degli associati, il Presidente convoca l'Assemblea Generale Straordinaria.

Articolo 21

I soci dell'Associazione sono convocati ad opera dell'organo direttivo con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione, salvo sia diversamente stabilito nell'avviso, si intende fissata per un'ora dopo quella di prima convocazione. Ogni associato che desideri proporre un punto all'ordine del giorno ha l'onere di comunicarlo al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea degli associati.

Articolo 22

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche al presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;

Per la modifica dello statuto occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere concernenti lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO**Articolo 23**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, in rappresentanza delle aziende associate, di cui

almeno due per ogni singola zona così individuata: 1) Erba – Lecco, 2) Canavese, 3) Varese, 4) altre rimanenti.

Il consiglio dura in carica due (2) anni. I membri uscenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio di cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla prima successiva Assemblea, dalla quale potrà essere confermato fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo provvede al governo dell'Associazione ed elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, i tre (3) Vice Presidenti in rappresentanza delle quattro zone indicate nell'art. 23 e un Segretario Generale.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare uno o più comitati tecnici e di stabilirne i compiti;
- nominare il Segretario e l'eventuale coordinatore;
- chiamare a far parte del Consiglio Direttivo o dei comitati tecnici esperti scelti tra persone, anche non appartenenti ad aziende associate, qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- promuovere e prendere le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità e scopi dell'Associazione; esaminare le proposte dei comitati tecnici e deliberare l'eventuale attuazione; esaminare situazioni di mercato e suggerire agli associati linee generali di comportamento nel rispetto del principio di concorrenza;
- agire per delega dell'Assemblea nei compiti che questa gli conferisca;
- vagliare e accettare nuove iscrizioni all'Associazione che verranno poi sottoposte alla approvazione dell'Assemblea;
- deliberare la istituzione di delegazioni e/o sedi, secondo quanto previsto dall'art. 5 da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- sviluppare e concretizzare delle linee guida relative all'attività dell'Associazione approvate dall'Assemblea dando attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- predisporre e presentare all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- riferire annualmente all'Assemblea sull'andamento economico dell'Associazione;
- occuparsi della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità;
- promuovere e organizzare l'attività sociale;
- provvedere all'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto;
- provvedere all'autorizzazione di ogni acquisizione, alienazione o locazione, mutui o prestiti necessari al funzionamento dell'Associazione nonché ogni tipo di transazione;
- stabilire le quote di ammissione e di partecipazione all'Associazione da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del suo Presidente o in seguito a domanda di almeno tre dei suoi componenti. Il consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni membro del Consiglio che senza giustificati motivi sarà risultato assente per tre riunioni consecutive verrà considerato dimissionario.

In caso di assenza per vacanza durante l'esercizio, i membri del Consiglio rimasti in carica potranno chiamare a far parte del Consiglio stesso, a titolo interinale, altri rappresentanti di aziende di aziende associate, ferme restando il criterio di rappresentatività delle zone. Detti consiglieri resteranno in carica fino alla prima successiva Assemblea, dalla quale potranno essere confermati fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

PRESIDENTE**Articolo 26**

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione, con firma libera, di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori alle liti o *ad negotia*.

Ha la firma sociale e le facoltà di impegnare legalmente l'Associazione; esercita i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e di disposizioni per specifica esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede di diritto le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i soci sostenitori, i soci aggregati e persone, anche estranee all'Associazione, esperte nella materia dell'ordine del giorno per esprimere il loro parere al riguardo senza diritto di voto.

Nei casi di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impossibilitato, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da esso designato.

In ottemperanza con le deliberazioni e direttive del Consiglio e con la collaborazione della Segreteria provvede al funzionamento della stessa; provvede inoltre ad aprire conti correnti presso Banche o altri istituti di credito per incassare quote di partecipazione e depositare denaro e disporre il prelievo – con facoltà di nominare un tesoriere.

SEGRETARIO**Articolo 27**

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 28

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, elegge il Revisore dei Conti o un Collegio composto da tre membri effettivi, preferibilmente appartenenti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, anche tra i non soci dell'Assemblea con la designazione del Presidente. Il Revisore o il Collegio esercitano le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea. I Revisori dei Conti restano in carica due anni e sono rieleggibili.

COMITATO DI PRESIDENZA

Articolo 29

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Spetta al Comitato di:

- coadiuvare il Presidente nell'espletamento del suo mandato.
- esercitare, caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio Direttivo. I provvedimenti presi in tale caso saranno comunicati ai membri del Consiglio stesso che li discuteranno per la ratifica nel 1° Consiglio utile.
- coordinare le funzioni dei Comitati Tecnici e del Consiglio Direttivo e i relativi rapporti con altre associazioni di categoria e, in particolare, con l'Euroforge.

SCIoglimento

Articolo 30

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta di voti di tutte le imprese partecipanti all'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dell'ente che dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla legge.

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 31

Un regolamento interno può essere predisposto dal Consiglio Direttivo che provvederà a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

COPIE O ESTRATTI DEI PROCESSI VERBALI

Articolo 32

Le copie o gli estratti dei processi verbali del Consiglio Direttivo o delle Assemblee generali possono essere certificati dal Presidente o dal Segretario.

NORME FINALI

Articolo 33

Tutte le cariche sociali sono gratuite; ad esse possono essere eletti soltanto i titolari, i comproprietari, i gerenti e i rappresentanti delegati delle aziende associate ordinarie.

Il Presidente non può essere rieletto per più di due bienni consecutivi; i Vice Presidenti non possono essere rieletti per più di tre bienni consecutivi.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.